

SCHEMA DI CONVENZIONE

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA - LE CAPORE SOTTOSCRITTA IL 2 FEBBRAIO 2018, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA CON SUCCESSIVE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE TRA LE PARTI IN DATA 14 MAGGIO 2019 E IN DATA 24 SETTEMBRE 2021.”

TRA

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato E.ATO 3, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Rieti:

E

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato E.ATO 2, rappresentata dal Sindaco *pro-tempore* della Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO che:

- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016, è stato approvato lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 360 del 20 giugno 2017, è stato confermato lo schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 2016;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato un ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- l'atto di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 2 febbraio 2018;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019 sono state approvate modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- l'atto di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019, è stato sottoscritto dalle parti in data 14 maggio 2019;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 956 del 4 dicembre 2020 sono state approvate modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14 maggio 2019;
- l'atto di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 956 del 4 dicembre 2020, è stato firmato tra le parti in data 24 settembre 2021;

ATTESO che:

- con l'art. 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e l'art. 5.2 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è stato disposto il finanziamento pubblico per la parte di quadro economico eccedente la quota coperta in tariffa relativamente all'imminente realizzazione dell'intervento "Nuovo tronco superiore dell'acquedotto del peschiera dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano" inserito nel "Progetto di messa in sicurezza ed ammodernamento del sistema idrico del Peschiera";
- la realizzazione della messa in sicurezza del Peschiera, oltre ad assicurare le risorse necessarie per Roma ed ATO 2, rafforza, tanto più nella prospettiva dei cambiamenti climatici, il ruolo strategico di questa risorsa su scala regionale ed inter-ambito;
- i citati interventi di ammodernamento e messa in sicurezza consentono di assicurare l'adduzione a Salisano dell'intera portata autorizzata e concessa;
- appare, pertanto, necessario ed opportuno alla luce del nuovo scenario, aggiornare la Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

CONSIDERATO che:

- l'ATO 3 con nota 2513 del 13 novembre 2023 ha trasmesso all'Assessorato ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, infrastrutture la "Proposta di revisione, integrazione e modifica della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore" approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 (Lazio Centrale – Rieti) con la decisione n. 4 del 18 ottobre 2023;
- l'Assessore ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, infrastrutture, con le note prot. n. 1457259 del 14 dicembre 2023 e n. 1461783 del 15 dicembre 2023, ha convocato ai sensi dell'art. 15 della Convenzione obbligatoria, le Segreterie Tecnico operative (STO) dell'ATO 2 e dell'ATO 3, le società ACEA ATO 2 s.p.a. e Acqua Pubblica Sabina s.p.a. per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla condivisione delle modifiche ed integrazioni della Convenzione obbligatoria;
- alla luce del confronto sviluppatosi nella riunione del 19 dicembre 2023 tra l'ATO 3 e la società Acqua Pubblica Sabina s.p.a. è stata elaborata una "Memoria Tecnica" avente ad oggetto la citata "Proposta di revisione integrazione e modifica della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore" e le modifiche ed integrazioni da apportare alla Convenzione obbligatoria;
- l'Assessore ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, infrastrutture con la nota prot. n. 495570 del 14 aprile 2024 ha convocato per il 24 aprile 2024 il Tavolo tecnico che, previo esame della "Memoria Tecnica" avente ad oggetto la citata "Proposta di revisione integrazione e modifica della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore" ha ritenuto opportuno che gli ATO 2 e ATO 3 definissero una proposta condivisa di modifica ed integrazioni della Convenzione obbligatoria; le Segreterie Tecnico operative (STO) dell'ATO 2 e dell'ATO 3 in data 26 settembre 2024 hanno condiviso una Memoria tecnica per la revisione, integrazione e modifica della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

RITENUTO opportuno modificare ed integrare la Convenzione obbligatoria vigente:

- con la corresponsione al Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 per la fornitura di acqua potabile ai comuni dell'ATO 3, in luogo del corrispettivo di cui al (pre-)vigente articolo 3, comma 1, del rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto e la consegna dell'acqua nella misura di 0,021 €/mc, rivalutati in base all'andamento del moltiplicatore tariffario determinato ai sensi del Metodo Tariffario Idrico approvato da ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo;
- con l'ampliamento del perimetro di sua operatività, così come ora definito dall'articolo 4, comma 2 bis con l'inserimento tra le aree afferenti al sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore dei comuni di Forano, Cantalupo, Collevicchio, Stimigliano, Tarano, Palombara Sabina, Casperia, Configni,

Montasola, Roccantica e Torri in Sabina, in quanto Comuni prevalentemente o esclusivamente alimentati da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore;

- con l'adeguamento ai valori attuali (2024) dell'importo previsto dalla Convenzione per il 2020, determinato proporzionalmente alla variazione degli ERC di ATO 2 dal 2020 al 2024, applicato a partire dal 1° gennaio 2025 e rivalutato, a decorrere dal 2025 e per ogni anno successivo, in base all'indice di inflazione programmata;
- con l'ulteriore adeguamento dell'importo di cui all'alinea precedente, in misura di 10/9, per tenere conto dell'incremento di portata delle condotte, nei limiti della concessione in essere, a decorrere dal 2026, termine convenzionalmente previsto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del Peschiera, ;
- specificando all'art. 9, comma 3, che gli importi di cui Convenzione obbligatoria sono corrisposti dal Gestore unico di ATO 2 ad ATO 3 in una specifica contabilità autonoma;
- specificando, all'articolo 10, comma 1 e 2, che gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera g), sono destinati esclusivamente ad investimenti, allo scopo inseriti da E.ATO3 nel proprio Piano d'Ambito;
- modificando l'articolo 11, comma 9 con la previsione che nel caso in cui l'importo complessivo attestato quale conforme fosse inferiore al totale dell'importo previsto all'art.8, comma 5, lettera g, punto ii), punto iii) e punto iv) per il biennio precedente, ATO 2 sia legittimata a decurtare la differenza, alla prima scadenza utile, dalle somme da versare all'E.ATO 3;

RITENUTO necessario procedere alle modificazioni ed integrazioni della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti in data 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successive Convenzioni sottoscritte tra le parti in data 14 maggio 2019 ed in data 24 settembre 2021, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13, co. 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. a) della Convenzione;

VISTE le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, così come modificata e integrata con successive Convenzioni sottoscritte in data 14 maggio 2019 ed in data 24 settembre 2021 in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 956 del 4 dicembre 2020;

Articolo 1

(Modifiche alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successive Convenzioni sottoscritte in data 14 maggio 2019 e in data 24 settembre 2021)

1. Gli articoli 3, 4, 8, 9, 10 e 11 della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successive Convenzioni sottoscritte in data 14 maggio 2019 e in data 24 settembre 2021, sono così sostituiti a decorrere dal 1° gennaio 2025:

“Articolo 3
(Corrispettivo di fornitura dell’acqua)

1. Il corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, nei limiti previsti dal PRGA in vigore, ai comuni dell’ATO 3 da parte del Gestore del S.I.I. nell’ATO 2, è pari alla tariffa praticata nell’ATO 2 per le vendite di acqua all’ingrosso (comunque non superiore al 65% della tariffa base, con l’esclusione delle componenti relative alla fognatura e depurazione applicate all’utenza dal Gestore del S.I.I. dell’ATO 2), ridotta del 50% per ricondurla in maniera semplificata e forfettaria ai prezzi di costo per l’adduzione a gravità dalle sorgenti al punto di consegna.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la fornitura di acqua potabile ai comuni dell’ATO 3, in luogo del corrispettivo di cui al comma 1, è corrisposto al Gestore del S.I.I. dell’ATO 2, il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto e la consegna dell’acqua nella misura di 0,021 €/mc, rivalutati, a decorrere dal 2025 e per ogni anno successivo, secondo l’andamento del moltiplicatore tariffario adottato dall’E.ATO2, determinato ai sensi del Metodo Tariffario Idrico approvato da ARERA.

Articolo 4

(Aree di salvaguardia delle risorse idriche ed aree afferenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore)

1. Le Parti riconoscono come aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore quelle individuate dalla Regione Lazio.
2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le Parti accettano e condividono quali aree di salvaguardia, i territori ricadenti nei seguenti Comuni:
 - a. Antrodoto;
 - b. Ascrea;
 - c. Belmonte in Sabina;
 - d. Borbona;
 - e. Borgo Velino;
 - f. Borgorose;
 - g. Casaprota;
 - h. Castel di Tora;
 - i. Castel S. Angelo;
 - j. Cittaducale;
 - k. Colle di Tora;
 - l. Fiamignano;
 - m. Mompeo;
 - n. Monte S. Giovanni Sabino;
 - o. Monteleone Sabino;
 - p. Montenero Sabino;
 - q. Orvinio;
 - r. Paganico Sabino;
 - s. Pescorocchiano;
 - t. Petrella Salto;

- u. Poggio Moiano;
- v. Poggio Nativo;
- w. Poggio S. Lorenzo;
- x. Pozzaglia Sabino;
- y. Rieti;
- z. Rocca Sinibalda;
- aa. Scandriglia;
- bb. Frasso Sabino;
- cc. Micigliano;
- dd. Toffia;
- ee. Torricella Sabina;
- ff. Turania.

2 bis. Le Parti accettano e condividono quali aree afferenti il sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, ai fini della protezione quantitativa della risorsa idropotabile, i territori ricadenti nei seguenti Comuni:

- a. Castelnuovo di Farfa;
- b. Salisano;
- c. Poggio Catino;
- d. Montopoli di Sabina;
- e. Poggio Mirteto;
- f. Fara Sabina.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Parti accettano e condividono quali aree afferenti il sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, ai fini della protezione quantitativa della risorsa idropotabile, anche i territori ricadenti nei seguenti Comuni:

- a. Forano;
- b. Cantalupo;
- c. Collevécchio;
- d. Stimigliano;
- e. Tarano;
- f. Palombara Sabina;
- g. Casperia;
- h. Configni;
- i. Montasola;
- j. Roccantica;
- k. Torri in Sabina.

3. Gli interventi realizzati nei comuni di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis, con la diversa decorrenza temporale ivi indicata, sono computati all'interno degli importi di cui all'art. 8, comma 5, lettera g),

fino alla data di individuazione definitiva delle aree di cui al comma 1.

Articolo 8 (Obblighi delle Parti)

1. L'E.ATO 3 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente convenzione;
- b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
- c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di quest'ultimo;
- d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti al sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- e) supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;
- f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da ATO 2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera- Le Capore, come individuati al precedente art. 5, comma 2, lettera d). Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito;
- g) ad affidare al Gestore dell'ATO3 l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
- h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo;
- i) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. 10;
- j) trasmettere al Comitato di cui all'art.11, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti relativi all'utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione.

2. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni, entro il 31 dicembre 2019, per un importo pari al totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018-2019.

3. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, a realizzare opere e lavori, per il tramite del Gestore del S.I.I., pari agli importi di ciascun biennio successivo (art.8, comma 5, lettera g), punto ii), entro la fine del medesimo biennio. A tal fine, i bienni considerati sono: 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, e così via.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all'art.11 gli impegni presi, le opere e lavori realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore del SII) e lo stato di avanzamento dei singoli interventi.

5. L'E.ATO 2 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
- b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura, alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;

c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;

e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:

- i. canoni di concessione di derivazione;
- ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;

f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo punto g);

g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, commi 9 e 10:

i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) nel biennio);

ii. l'importo onnicomprensivo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA, dall'annualità 2020 alla annualità 2024;

iii. l'importo onnicomprensivo di euro 10.385.000,00 (diecimilionitrecentoottantacinquemila), oltre eventuale IVA, nell'annualità 2025;

iv. l'importo onnicomprensivo di euro 11.540.000,00 (undicimilionicinquecentoquarantamila), oltre eventuale IVA, dall'annualità 2026, termine convenzionalmente individuato per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del Peschiera, e per tutta la durata residua della presente convenzione;

h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;

i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti della Regione Lazio;

j) affidare al gestore dell'ATO 2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione.

6. Gli importi di cui al comma 5, lettera g), punti i ed ii sono rivalutati secondo l'indice di inflazione programmata, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo, fino al 2024. Gli importi di cui al comma 5, lettera g), punti iii ed iv sono rivalutati secondo l'indice di inflazione programmata a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo.

7. La tariffa idrica applicata dall'ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all'art.11, commi 9 e 10.

8. Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3, per la sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.

9. L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito.

10. I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'E.ATO 3, rinunciano ad avanzare, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito.

11. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche convenzioni possono essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre alle utenze dell'ATO 2 per l'intera quantità di acqua potabile prevista dalle concessioni di derivazione.

Articolo 9 (Modalità di erogazione degli importi)

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione, salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno.

2. Per gli importi previsti per le annualità del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021 le erogazioni, sono effettuate con le seguenti modalità:

- euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) dell'annualità 2018 entro il 5 luglio 2019, la restante somma relativa alla medesima annualità 2018, pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilione cinquecentomila,00), entro il 5 gennaio 2020;
- euro 7.000.000,00 (settemilioni,00) relativi all'annualità 2019, entro il 5 luglio 2020;
- euro 7.500.000,00 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2020 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019;
- euro 7.500.000 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2021 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019.

3. Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO3 in una specifica contabilità autonoma.

Articolo 10 (Vincolo di destinazione degli importi)

1. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lett. g) sono destinati ad investimenti per opere e lavori relativi ad impianti di depurazione, fognatura e collettamento per opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa idropotabile, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, esclusivamente all'interno delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, allo scopo inseriti da E.ATO3 nel proprio Piano d'Ambito.
2. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera g), possono essere altresì destinati ad investimenti, allo scopo inseriti da E.ATO3 nel proprio Piano d'Ambito, per opere acquedottistiche, indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa idropotabile, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, esclusivamente nei comuni sui cui territori afferisce il sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, elencati all'art. 4, comma 2 bis, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore.

Articolo 11

(Comitato di controllo e monitoraggio)

1. Al fine di verificare e monitorare, in contraddittorio, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), corrisposti annualmente da E.ATO 2 ad E.ATO 3, è istituito il Comitato di controllo e monitoraggio.
2. Il Comitato è composto da 5 componenti, nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio, di cui uno su proposta dall'E.ATO 2 Lazio Centrale – Roma e uno su proposta dall'E.ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, e resta in carica per 5 anni dalla data di insediamento.
3. Gli altri tre componenti sono proposti dall'Assessore regionale competente per materia, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato.
4. I componenti di nomina regionale sono individuati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici (anche in quiescenza).
5. E.ATO 2 ed E.ATO 3 provvedono a proporre i rispettivi componenti entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Assessore regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Regione Lazio provvede alla nomina anche di tali componenti, individuati tra i soggetti di cui al comma 4.
6. Il Comitato ha sede presso la Regione Lazio e si avvale delle strutture della Direzione regionale competente per materia. Si riunisce almeno 3 volte l'anno.
7. E.ATO 3 trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione relativa all'utilizzo delle somme di cui al comma 1 e trasmette al Comitato, entro il 28 febbraio di ogni anno, la rendicontazione di cui all'art.8, comma 4.
8. Il Comitato, eventualmente in contraddittorio, accerta il vincolo di destinazione degli importi e verifica annualmente la rendicontazione di cui al punto precedente. Ogni due anni, in corrispondenza della revisione della tariffa dell'ATO 2, attesta, entro il 30 marzo, la conformità delle obbligazioni e degli investimenti di cui all'art.8, commi 2 e 3 realizzati da ATO 3, a quanto stabilito all'art.10.
9. Nel caso in cui l'importo complessivo attestato quale conforme fosse inferiore al totale dell'importo previsto all'art.8, comma 5, lettera g, punto ii), punto iii) e punto iv) per il biennio precedente, ATO 2 è legittimata a decurtare la differenza, alla prima scadenza utile, dalle somme da versare all'E.ATO 3.
10. Il Comitato, inoltre, attesta l'ulteriore eventuale riduzione degli importi da corrispondere dall'E.ATO 2 all'E.ATO 3, qualora sia accertata la non conformità delle obbligazioni assunte da E.ATO 3 ai sensi dell'art.8, comma 2, ovvero il mancato rispetto dei termini previsti nelle medesime obbligazioni.
11. Gli esiti delle verifiche effettuate dal Comitato sono trasmessi, entro 5 giorni, alle STO dei due Enti d'Ambito, anche al fine della riduzione della tariffa nell'ATO 2 di cui all'art.8, comma 7.
12. Il funzionamento del Comitato di controllo e monitoraggio, nonché i compensi per i componenti, sono disciplinati con Regolamento, proposto dall'Assessore regionale competente per materia, approvato con successivo atto della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto. I compensi dei componenti del Comitato sono a carico dell'E.ATO 3 e sono tratti in percentuale dal valore degli atti sottoposti a controllo.”

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 così come modificata e integrata con successive Convenzioni sottoscritte in data 14 maggio 2019 e in data 24 settembre 2021.

Per E.ATO3 Rieti

Per E.ATO2 Roma
